

Principio di diritto n. 14

OGGETTO: Utilizzo del *plafond* disponibile da parte dell'esportatore abituale

Non può avvalersi del beneficio del *plafond*, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, l'esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, "acquista" un immobile.

L'utilizzo del *plafond* è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell'impresa.

In particolare, la dichiarazione d'intento inviata dall'esportatore a ciascun fornitore potrà riguardare l'acquisto dei servizi relativi all'installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale.

Non potranno beneficiare del *plafond*, invece, i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, infatti, come chiarito con circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (*reverse charge*) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)**